

STATUTO

ARTICOLO - 1

DENOMINAZIONE

È costituito con la forma giuridica dell'associazione senza scopo di lucro non riconosciuta, un Ente del Terzo settore denominato:

"GRUPPO EDUCATIVO MISSIONARIO AFRICA - ETS", in breve anche "GREMA ETS" come tale sottoposto alla disciplina di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

La qualificazione nella propria denominazione di ETS (ente del terzo settore), che ne costituisce peculiare segno distintivo e di cui farà uso in ogni comunicazione, corrispondenza e manifestazione rivolta al pubblico, verrà dall'Associazione assunta a decorrere dall'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS). Fino ad allora l'Associazione continuerà ad essere denominata "GRUPPO EDUCATIVO MISSIONARIO AFRICA ONLUS" e in breve "GREMA ONLUS".

ARTICOLO - 2

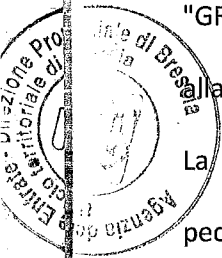
OBIETTIVI E LE FINALITÀ

L' "Associazione", è un'organizzazione senza scopo di lucro, di utilità sociale, destinata a contribuire e collaborare con la Congregazione delle Sorelle della Sacra Famiglia di Montes Claros in Mozambico (associazione no profit riconosciuta e registrata nello stato del Mozambico), d'ora innanzi "CISFMCM", operante specialmente nei Paesi dell'Africa con attività sociali.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche e di utilità sociale.

1. In particolare, l'Associazione, ispirando le sue azioni ai principi della carità cristiana, opera senza fini di lucro nel campo della solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore:

1.1 Lett. n: Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge n. 125/2014 e successive modifiche, promuovendo e realizzando interventi a favore di bambini, giovani, adulti e famiglie delle fasce di



Fidele Innoce

Luigi

Paolino Guarnascone

Uenella Innoce

popolazione povera e svantaggiata dell'Africa ed, in particolare, del Mozambico;

1.2 Lett. d: Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28/03/2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, tramite la realizzazione di scuole in aree particolarmente povere e svantaggiate dell'Africa ed, in particolare, del Mozambico che offrano educazione materna, primaria e secondaria a bambini e ragazzi indigenti e formazione professionale/artigianale alle madri e che, tramite la mensa scolastica, garantiscano ad essi l'accesso ad almeno un pasto quotidiano sicuro.

1.3 Lett. u: Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

2. In via secondaria e accessoria rispetto all'attività principale, l'Associazione potrà:

2.1 Partecipare a progetti sociali che siano compatibili con il carisma di Santa Paola Elisabetta Cerioli, fondatrice della CISFMCM;

2.2 Fornire e appoggiare opere, stabilimenti, case ed altre attività con finalità sociale senza scopo di lucro della CISFMCM, sostenute dall'elevazione dei valori umani.

2.3 Mantenere e finanziare opere finalizzate alla protezione e all'educazione di bambini e giovani, con la finalità precipua di formare educatori, professori e assistenti sociali, presenti nel territorio del Mozambico, a favore di studenti poveri e bambini bisognosi di protezione;

2.4 Mantenere, in forma sussidiaria, istituzioni educative, culturali e di assistenza sociale, che contribuiscano al raggiungimento dei loro obiettivi, potendo altresì creare istituzioni o istituti, incorporarne altri già esistenti così come assumersi la responsabilità di altri attraverso accordi di cooperazione o di convenzioni, purché le istituzioni siano senza scopo di lucro e mantengano identità e interesse conformi agli obiettivi programmatici della CISFMCM e siano dirette esclusivamente a favore di soggetti in condizioni di svantaggio;



Handwritten notes in the left margin: "P. della Inglese" (top), "V. G. G. G." (middle), and "V. della Inglese" (bottom).

2.5 Promuovere e mantenere progetti di natura culturale, artistica, educativa e letteraria a favore di persone bisognose;

2.6 Mantenere centri di assistenza sociale e spirituale per persone in situazioni di rischio sociale, a favore della causa umanitaria;

2.7 Creare e sviluppare metodologie pedagogiche, a favore di soggetti in condizioni di svantaggio, guidate dai principi stessi della CISFMCM, con l'intento di valorizzare i principi etici, educativi e sociali che orientano l'esistenza dell'Istituzione.

3. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di solidarietà sociale, esercitando la propria attività, in Italia o all'estero con una speciale predilezione per i poveri dell'Africa nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e della beneficenza, ai sensi del D. Lgs n. 460/97.

Per raggiungere i suoi scopi l'Associazione può:

a) Stipulare qualsiasi atto o contratto opportuno, anche per il finanziamento delle opere stabilite, tra cui, a titolo esemplificativo, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni.

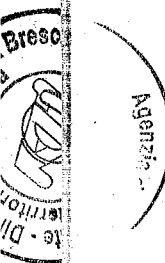
b) Destinare qualsiasi altra entrata derivante dall'esercizio delle attività istituzionali ed accessorie come previsto dal D. Lgs. N. 460/97.

c) Fare accordi con altre associazioni, enti del Terzo Settore e/o terzi in genere e partecipare come socio in altre Reti Associative, ETS, consorzi e comitati aventi scopi analoghi.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti del D.Lgs n. 460/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

In ogni caso, l'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte al comma 2, in conformità a quanto è prescritto dall'art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 anche attività di



Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Stella Iannelli*
- Middle: *W. J. J.*
- Bottom: *Paderini-Gammeterose*
- Far bottom: *Stella Iannelli*

raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO - 3

DURATA

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Generale.

ARTICOLO - 4

SEDE

4.1 L'Associazione ha la propria sede in Via Quattro Novembre 16, nel Comune di Paderno Franciacorta, 25050, Brescia (BS). L'Associazione potrà cambiare la propria sede e stabilirsi sia in Italia che all'estero, con filiali, delegazioni, rappresentanze, uffici di qualsiasi altra tipologia di unità locale con il nome dell'Associazione stessa, da cui potranno essere regolamentati l'organizzazione ed il suo funzionamento secondo apposite normative.

4.2 Ha facoltà altresì di nominare un altro tipo di rappresentanza in qualsiasi luogo in conformità con gli obiettivi, su delibera dell'Assemblea Generale in base a una proposta del Consiglio Direttivo.

4.3 Le variazioni di indirizzo all'interno dello stesso comune non costituiscono modifica statutaria e sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO - 5

MEMBRI

Sono membri dell'Associazione:

- a) I soci ordinari;
- b) I soci d'onore;
- c) I sostenitori;
- d) I membri della Congregazione della Sacra Famiglia di Montes Claros in Mozambico (CISFMCM).



Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri.

ARTICOLO - 6

SOCI

Può diventare in un secondo momento socia/socio qualsiasi persona fisica o ente del terzo settore che ne faccia richiesta e la cui ammissione sia deliberata dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO - 7

SOCI D'ONORE

L'Assemblea dei soci può, su proposta di almeno un socio, con delibera e voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, conferire la qualifica di socio d'onore alla persona fisica o all'ente che lo abbia meritato per le attività svolte a sostegno dell'Associazione e/o delle sue iniziative, oppure, più genericamente, nel campo della solidarietà e della cooperazione internazionale.

ARTICOLO - 8

SOSTENITORI

Sono sostenitori le persone fisiche e gli enti che contribuiscono alla vita dell'Associazione e al raggiungimento dei suoi obiettivi mediante il contributo in denaro annuale o pluriennale, attraverso le loro attività, siano costoro volontari o meno, anche professionisti, di rilevanza speciale, orientate al raggiungimento dei fini dell'Associazione, o, mediante donazione di beni materiali e immateriali.

ARTICOLO - 9

MEMBRI DELLA CONGREGAZIONE DELLE SORELLE DELLA SACRA FAMIGLIA DI MONTES CLAROS IN MOZAMBICO

Sono membri della CISFMCM tutte le candidate che hanno professato i loro voti semplici in questa Congregazione, con il consenso della loro Superiora. Possono partecipare all'Associazione, se lo richiedono e dopo una valutazione dell'Assemblea della CISFMCM.

ARTICOLO - 10

ESPULSIONE E DIMISSIONI



H. de S. M. C.
Superiora
Paderini Emma Rosa
Ursula delle

10.1 La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, decesso ed espulsione.

10.2 Con particolare riferimento all'espulsione, l'Assemblea decide con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti l'espulsione di un membro dell'Associazione, sia lo stesso socio, socio d'onore, sostenitore e membro della CISFMCM, per motivi gravi, ad esempio, inadempienza degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto; morosità, inadempienza degli impegni di sua responsabilità; condotta incompatibile anche moralmente con le attività e lo statuto dell'Associazione; svolgimento di attività che contrastino con gli obiettivi dell'Associazione; qualsiasi altra azione di speciale gravità nei confronti dell'Assemblea dell'Associazione.

10.3 Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO - 11

DOVERI

Rappresentano i doveri dei membri dell'Associazione:

1. Rispettare e far rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari, così come le decisioni o le risoluzioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.
2. Onorare l'Associazione in tutte le circostanze, contribuendo, per quanto possibile, al suo prestigio e al suo sviluppo.
3. Esercitare con dedizione, zelo, competenza, trasparenza ed efficienza gli incarichi e i servizi richiesti o attribuiti nell'Associazione.

ARTICOLO - 12

GLI ORGANI SOCIALI

12.1 Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) Assemblea Generale (d'ora in avanti anche indicata per comodità "Assemblea");
- b) Consiglio Direttivo (d'ora in avanti anche indicato per comodità "Consiglio");
- c) Presidente (d'ora in avanti anche indicato per comodità "Presidente").

Handwritten notes in the left margin:
Helle Sulli
W. J. J.
Emilia Rosa
Handwritten signature: Helle Sulli



12.2 L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci ordinari, sostenitori, soci d'onore, membri della CISFMCM.

I quorum costitutivi e deliberativi sono calcolati in riferimento agli associati iscritti nel libro degli associati.

12.3 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) eletti nell'Assemblea Generale, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

ARTICOLO - 13

ASSEMBLEA GENERALE

13.1 L'Assemblea Generale è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Hanno diritto di intervento e di voto nell'assemblea tutti gli associati risultanti iscritti nel libro degli associati.

13.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci.

13.3 La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail o posta elettronica certificata o raccomandata a mano. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

13.4 Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria) i membri meglio specificati all'art. 5 del presente Statuto, alle condizioni sopra meglio espresse.

13.5 E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

13.6 Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

R. delle Sulle

[Signature]

F. Adami - G. Russo - Rose

Unanimità delle

13.7 All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

13.8 L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

13.9 L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

13.10 L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

13.11 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

13.12 Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei



Handwritten notes in the left margin: "H. della S. della", "Poderni Comune Poderni", and "Varelli della".

verbal delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 15 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

13.13 L'assemblea potrà svolgersi altresì con mezzi di telecomunicazione, purchè sia sempre consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di verificare l'identità e la legittimazione dei presenti nonché le relative dichiarazioni di voto e gli interventi in assemblea e sia garantito a ciascun partecipante di intervenire e percepire gli interventi in assemblea degli altri partecipanti nonché l'esercizio del voto. In tali ipotesi l'assemblea si ritiene convocata nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO - 14

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

14.1 Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Generale; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.

14.2 All'interno del Consiglio Direttivo sarà nominato un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Il Segretario potrà assumere anche le funzioni di Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

14.3 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali marginali ai sensi D.Lgl. 460/97;



F. de M...
[Signature]
Poderni G. m. e. Rose
Uboldi L...

- Ubaldo Lottale*
Poderni-Guine-Rosa
Officio
H. de la Suardi
- le azioni da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
 - la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
 - la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
 - la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - la fissazione delle quote sociali;
 - la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
 - la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
 - ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

14.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

14.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

14.6 Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

14.7 Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto



dall'Assemblea Generale, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 anni.

14.8 Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

14.9 Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

14.10 Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà, entro quindici giorni, convocare l'Assemblea ordinaria da tenersi entro i successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione.

14.11 Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità ed effettuando materialmente il pagamento.

14.12 Il Tesoriere, ove nominato, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

14.13 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite alla stessa persona. Il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Segretario-tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova

H. della Tronella

Segretario

Poderini-Lanumero

Umanelli - L'Espresso

nomina dal Vicepresidente.

ARTICOLO - 15

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

15.1 Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, l'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, se nominato.

15.2 I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

15.3 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, facendone apposita istanza al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO - 16

ORGANO DI CONTROLLO

16.1 La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dalle vigenti leggi ovvero per libera determinazione dell'Assemblea.

16.2. Nel caso debba essere nominato, l'organo di controllo è monocratico e si compone di un soggetto esterno, eletto dall'assemblea degli associati e avente i requisiti richiesti a tal fine dalla legge.

16.3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la revisione legale dei conti.

16.4 L'organo di controllo, se nominato, deve essere costituito da un revisore legale iscritto



nell'apposito registro. L'organo di controllo resta in carica tre anni ed è rinominabile.

ARTICOLO - 17

BILANCIO

17.1 Gli esercizi dell'associazione si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

17.2 Il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

17.3 Il bilancio deve essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

17.4 Il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, se previsto, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Codice del Terzo Settore, dovranno essere depositati nel RUNTS nei termini di legge, a cura del Consiglio Direttivo.

17.5 Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata ogni forma di distribuzione di utili o avanzi di gestione a favore degli associati.

ARTICOLO - 18

PATRIMONIO E REDDITI

18.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) Contributi, donazioni e lasciti testamentari che le vengano fatti;
- b) Assegnazione di beni patrimoniali;
- c) Insieme di beni provenienti da processi di trasformazione e di scissione di altre personalità giuridiche legate alle attività svolte dall'Associazione;

F. de Landeri

[Signature]

Boleini Emma Rosa

Therelli Lello

File with

[Handwritten signature]

Rademir Gunnarsson

Uwechueke

00
Direzione Provinciale di Brescia
Dipartimento di Brescia

ARTICOLO - 19

19.1 All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

19.3 In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea straordinaria con la presenza di 3/4 dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori, il patrimonio residuo verrà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo Settore secondo le

disposizioni stabilite nella delibera assembleare di scioglimento.

3. In ogni caso di estinzione o di scioglimento si applica, per quanto non previsto dal presente articolo, la disciplina di cui all'art. 9 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO - 20

NORMA CONCLUSIVA

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto vale l'applicazione delle disposizioni legislative vigenti.

ARTICOLO - 21

NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo del D. Lgs 117/17. Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di Onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

Letto, firmato e sottoscritto

Paderno Franciacorta, 10 Marzo 2026

I soci

Vianelli Antonella

Vianelli Antonella

Paderni Emma Rosa

Paderni Emma Rosa

Vianelli Ivana

Vianelli Ivana

Vianelli Michela

Vianelli Michela

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia

Registrato il 16/03/2026

al N. 578 serie 3

versati € 200,00

Per delega del Direttore Provinciale

